



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
U.O. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE
Determinazione Dirigenziale n. 642 del 15/03/2025

OGGETTO: Costituzione provvisoria del Fondo per le risorse decentrate stabili Anno 2025 relativo al personale dipendente e costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate Anno 2025 relativo al personale con incarico di Elevata Qualificazione.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 93 del 19/12/2024, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione n. 94 del 19/12/2024, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 1 del 9/1/2025, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2025 di approvazione del PIAO per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;

RICHIAMATO il vigente CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla quantificazione delle risorse stabili dando applicazione a quanto previsto dal CCNL 16/11/2022 ed in particolare alle disposizioni di cui all'art 79, per dare copertura al pagamento degli istituti del salario accessorio che vi sono imputati, rinviando la quantificazione della parte variabile del medesimo Fondo alla conclusione del processo di programmazione attualmente in corso;

RITENUTO di dover procedere alla quantificazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate, come previsto dall'art. 79, comma 1, con le seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, ai seguenti commi:

- comma 1, un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004;

- comma 2, lettere a) un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date; c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; d), e), f), g) non interessano l'ente;
- b) di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- 1-bis) la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

DATO ATTO che, l'art. 79 del CCNL 16/11/2022, al comma 6 stabilisce che “la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui al comma 1-bis e di cui al comma 3 (parte variabile), nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizione di legge”;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013 che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel quale le parole “sino al 31 dicembre 2013” sono state sostituite dalle seguenti “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;
- l'art. 23 comma 2 del DL 25 maggio 2017 n. 75 che stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”;
- l'art. 33 ultimo periodo del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito in Legge 58/2019 che dispone: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

- integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

RILEVATO che l'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

DATO ATTO che:

- la somma di cui **all'art. 79 comma 1 lettera a)** del CCNL in parola, ammonta **ad euro 4.282.783,98, al netto delle somme destinate, nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ora incarichi di Elevata Qualificazione, pari ad Euro 410.215,94**, ed è **determinata**, già ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018, precisando che tali incrementi di parte stabile, così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 e come stabilito dalla delibera Corte Conti Sezione Autonomie del 9 ottobre 2018, n. 19 e da ultimo dall'art. 11 del D.L. del 14/12/2018 n. 35 (c.d. decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 12 del 11/2/2019, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (ad esclusione dell'art. 67 co. 2 lett. c)), e quindi non rientra nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, **come segue:**
 - Euro **3.409.268,86**, già art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018 - unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004;
 - Euro **99.590,40** già art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018 - un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
 - Euro **97.333,34** già art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi;
 - Euro **676.591,38** già art. 67 comma 2 lett. c) - un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- La somma di cui **all'art. 79 comma 1 lett. b)** CCNL 16/11/2022 di un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del citato CCNL in servizio al 31/12/2018 (1101 unità a tempo indeterminato e 74 unità a tempo determinato), a decorrere dal 01/01/2021, **ammonta ad Euro 99.287,50**, precisando che tale incremento di parte stabile, così come stabilito al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, è escluso dal limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- La somma di cui **dell'art. 79 comma 1 lett. d)** CCNL 16/11/2022, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, **ammonta ad Euro 108.711,59**, precisando che tale incremento di parte stabile, così

come stabilito al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, è escluso dal limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- La somma di cui **all'art. 79 comma 1-bis**, risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), **ammonta ad euro 132.852,72**;

CONSIDERATO che la circolare n. 19 del 27 aprile 2017 del Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sopraccitata nelle istruzioni relative alla compilazione della Tabella 15 - Monitoraggio della Contrattazione Integrativa, prevede che la decurtazione permanente venga effettuata sulle risorse di parte stabile/fissa del fondo;

RITENUTO pertanto opportuno applicare per l'anno 2025 la decurtazione di complessivi Euro 305.697,69 sulla parte stabile del fondo;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, con cui si stabilisce che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di Elevata qualificazione), deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui al comma 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizione di legge;

RITENUTO di dover applicare il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e pertanto in sede di costituzione del fondo per le risorse variabili;

RITENUTO di dover accantonare prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 79 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022, le risorse economiche necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dai dipendenti presso il Comune di Coriano antecedentemente alla sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427/2020, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, promosso dagli stessi dipendenti, assunti poi tramite procedura di mobilità fra enti presso il Comune di Rimini;

VISTO che l'importo da accantonare di cui al precedente punto, risulta cristallizzato all'anno 2023 in seguito al nuovo sistema di classificazione in aree previsto dal CCNL 16/11/2022, così come risultante dal documento in atti protocollo n. 89159/2023 del 13/03/2023 “Ex dipendenti Comune di Coriano - Reinquadramento a seguito di sentenza - Mantenimento somme su fondo 2023 in attesa di esito di ricorso da parte dei dipendenti” ed ammonta complessivamente ad Euro **17.379,06**, a titolo di competenze, oltre contributi a carico ente per Euro **4.782,15**;

RITENUTO altresì di dover accantonare prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 79 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022, le risorse economiche necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dai dipendenti sospesi dal servizio per procedimento disciplinare non ancora definito pari ad euro **4.050,00**, oltre ad euro **1.080,54** per oneri (CPDEL per euro 963,90 ed INADEL per euro 116,64) per progressioni con decorrenza 1/1/2023 ed euro **750,00**, oltre ad oneri per euro **215,10** (CPDEL per euro 178,50 ed INADEL per euro 36,60) per progressioni con decorrenza 1/1/2024;

DATO ATTO, pertanto, che il Fondo per le risorse decentrate stabili per l'anno 2025 per il personale dipendente risulta costituito come da tabella sottostante:

DESCRIZIONE	2016	2025
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART.31 CO 2 CCNL 2002-05)	2.659.729,05	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 COMMI 1,2,7)	340.622,30	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. COMMI 1,4,5 PARTE FISSA)	183.263,84	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. COMMI 2,5,6,7 PARTE FISSA)	219.038,00	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	73.635,17	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 CO 5 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	532.787,00	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	-193.559,56	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 CO 1 CCNL 1998-2001)	3.969,00	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017 - ART.67 CO.2 CCNL 21/5/18)	-410.215,94	
Art. 79 co. 1 lett. a) - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO già art. 67 comma 1 CCNL 21/5/18		3.409.268,86
Art. 79 co. 1 lett. a) - Euro 83,20 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2015 (1113 unità t.i. e 84 unità t.d. - nota ARAN 2008/2019 del 14/3/19) - dal 2019 (già art. 67 co.2 lett. a) CCNL 21/05/2018)		99.590,40
Art. 79 co. 1 lett. a) - INCREMENTI PEO dal 2019 già art.67 CO.2 lett. b) CCNL 21/05/2018 (fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18)		97.333,34
Art. 79 co. 1 lett. a) - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO entro l'anno 2021 (già art.67 co.2 lett. c) CCNL 21/5/18 ex art.4 co.2 CCNL 2000-01)	546.226,62	676.591,38
Euro 84,50 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2018 (1101 unità t.i. e 74 unità t.d.=1.175) (nota ARAN CFL 174 del 20/11/2022) dal 2023 (art. 79 co.1 lett. b) CCNL 16/11/2022)		99.287,50
Diff. Increm.a regime per Cat/Peo al 1/1/2021 (art. 79 co. 1 lett. d) ccnl 16/11/2022) dal 2023.		108.711,59
Diff. Tra B3 accesso e B1 e tra D3 accesso e D1 per inquad. In nuove aree dal 1/4/2023 (art. 79 co 1 bis ccnl 16/11/2022) (nota ARAN CFL 175 6/12/2022) fuori dal tetto ex art.79 co.6 ccnl 16/11/2022 (quota a regime)		132.852,72
CALCOLO RISORSE STABILI (provvisorio)	3.955.495,48	4.623.635,79
RIDUZIONE ART.9 CO.2 BIS DL.78/2010 MODIFICATO ART.1 CO.456 L.147/2013- CERTIFICATO REVISORI 3/9/2015	-305.697,69	-305.697,69
TOTALE RISORSE STABILI (provvisorio)	3.649.797,79	4.317.938,10
<i>Di cui risorse stabili fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 (come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18 e Delibera Sezione Autonomie 19/2018)</i>		-537.775,55
<i>risorse stabili nel tetto di cui all'art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017</i>	3.649.797,79	3.780.162,55
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2024 (cristallizzata all'anno 2023 – dal 2024 differenziali per nuove aree spettano a chiunque)		17.379,06

di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2023 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025		4.050,00
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2024 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025		750,00
Contributi c/ente su Risorse stabili		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	1.056,97	944,62
CONTRIBUTI C/ENTE SU RISORSE STABILI	1.122.713,18	1.174.237,03
TOTALE CONTRIBUTI SU RISORSE STABILI (provvisorio)	1.123.770,15	1.175.181,65
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2024 – ONERI –(cristallizzata all'anno 2023 – dal 2024 differenziali per nuove aree spettano a chiunque)		4.782,15
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2023 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025 - ONERI		1.080,54
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2024 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025 - ONERI		215,10
TOTALE FONDO RISORSE STABILI (provvisorio competenze+contributi)	4.773.567,94	5.493.119,75

DATO ATTO che le risorse stabili per l'anno 2025, quantificate provvisoriamente in complessivi Euro **4.317.938,10**, sono determinate dalle risorse stabili 2016 aumentate delle somme derivanti dalle indennità di anzianità relative al personale cessato all'anno 2023;

DATO ATTO che le risorse per competenze e contributi a carico Ente sono previste sul Bilancio 2025, in relazione al bilancio pluriennale 2025-2027, all'interno del Macroaggregato 1.01 Spese correnti – Redditi da lavoro dipendente;

DATO ATTO che le risorse dell'incremento per riduzione stabile dello straordinario ai sensi dell'art.14 comma 2 CCNL 1998-2001 sono previste come segue:

- quanto ad. Euro 3.969,00 sul Cap.33610/5 denominato “Straordinario – Risorse umane”;
- quanto ad Euro 944,62 sul Cap.33610/9 denominato “Contributi straordinario – Risorse umane”;

RICHIAMATO il CCDI anno 2024 relativo al personale dipendente firmato il 18 ottobre 2024, come autorizzato con Delibera Giunta Comunale n. 370 del 17/10/2024, nelle more dell'approvazione del CCDI 2025;

RITENUTO di dover costituire provvisoriamente il Fondo per le Risorse decentrate Anno 2025 relativo al personale dipendente, limitatamente alle risorse stabili in applicazione alle norme contrattuali e di legge sopra indicate;

DATO ATTO che con separati provvedimenti della Giunta Comunale, verranno stanziati le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2-3 del CCNL 16 novembre 2022, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE la determinazione dirigenziale n. 2024/2136 avente oggetto “Impegni di spesa per assunzione di personale a tempo determinato nelle Scuole Comunali per l'Infanzia e Asili Nido Comunali. Periodo Settembre-Dicembre 2024 e gennaio-giugno 2025 per incarichi continuativi.

Anno scolastico 2024-2025” con la quale sono stati assunti impegni, relativamente alle competenze, con ultimo livello piano finanziario non corretto, come segue:

- Impegno 2025/1479 per euro 7.377,08 Piano Finanziario 1.01.01.01.006
- Impegno 2025/1489 per euro 15.275,66 Piano finanziario 1.01.01.01.008;

RITENUTO necessario, per una corretta imputazione contabile di modificare il quinto livello del piano finanziario degli impegni di cui al precedente punto assunti con DD 2024/2136, come segue:

- Impegno 2025/1479 per euro 7.377,08 Piano Finanziario 1.01.01.01.006 effettuare sub-impegno per euro 3.270,68 con piano finanziario 1.01.01.01.008 (restano euro 4.106,40 con piano finanziario 1.01.01.01.006);
- Impegno 2025/1489 per euro 15.275,66 Piano finanziario 1.01.01.01.008 effettuare sub-impegno per euro 5.000,00 con piano finanziario 1.01.01.01.006 (restano euro 10.275,06 con piano finanziario 1.01.01.01.008);

DATO ATTO che l’art. 16 del CCNL 16/11/2022 prevede l’istituzione di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative mediante attribuzione di incarichi a termine di E.Q. ai sensi dell’art. 18 del medesimo CCNL;

RITENUTO di dover costituire provvisoriamente il Fondo per le Risorse decentrate Anno 2025 relativo al personale con incarico di posizione organizzativa/E.Q. come da tabella sottostante:

DESCRIZIONE	2016	2025
<i>Risorse stabili: (già art.67 co.1 e 7 CCNL 21/05/2018)</i>		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017)	410.215,94	410.215,94
totale oneri fondo salario accessorio incarichi di E.Q.	111.184,93	114.591,52

TOTALE FONDO incarichi di E.Q. (competenze+contributi)	521.400,87	524.807,46
---	-------------------	-------------------

DATO ATTO che le risorse per competenze e contributi a carico Ente relativamente al personale con incarico di posizione organizzativa sono previste sul Bilancio 2025, in relazione al bilancio pluriennale 2025-2027, all'interno del Macroaggregato 1.01 Spese correnti – Redditi da lavoro dipendente;

DATO ATTO che con separati provvedimenti della Giunta Comunale, verranno stanziati le risorse variabili di cui all’art. 79 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall’art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni

per quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) DI COSTITUIRE per Euro **4.317.938,10** oltre a contributi a carico ente per Euro **1.175.181,65**, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo limitatamente alle risorse decentrate stabili anno 2025, per i dipendenti appartenenti al comparto Regioni e autonomie Locali, ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16/11/2022, come dettagliato nel prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE	2016	2025
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART.31 CO 2 CCNL 2002-05)	2.659.729,05	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 COMMI 1,2,7)	340.622,30	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. COMMI 1,4,5 PARTE FISSA)	183.263,84	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. COMMI 2,5,6,7 PARTE FISSA)	219.038,00	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	73.635,17	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 CO 5 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	532.787,00	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	-193.559,56	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 CO 1 CCNL 1998-2001)	3.969,00	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017 - ART.67 CO.2 CCNL 21/5/18)	-410.215,94	
Art. 79 co. 1 lett. a) - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO già art. 67 comma 1 CCNL 21/5/18		3.409.268,86
Art. 79 co. 1 lett. a) - Euro 83,20 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2015 (1113 unità t.i. e 84 unità t.d. - nota ARAN 2008/2019 del 14/3/19) - dal 2019 (già art. 67 co.2 lett. a) CCNL 21/05/2018)		99.590,40
Art. 79 co. 1 lett. a) - INCREMENTI PEO dal 2019 già art.67 CO.2 lett. b) CCNL 21/05/2018 (fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18)		97.333,34
Art. 79 co. 1 lett. a) - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO entro l'anno 2021 (già art.67 co.2 lett. c) CCNL 21/5/18 ex art.4 co.2 CCNL 2000-01)	546.226,62	676.591,38
Euro 84,50 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2018 (1101 unità t.i. e 74 unità t.d.=1.175) (nota ARAN CFL 174 del 20/11/2022) dal 2023 (art. 79 co.1 lett. b) CCNL 16/11/2022)		99.287,50
Diff. Incrém.a regime per Cat/Peo al 1/1/2021 (art. 79 co. 1 lett. d) ccnl 16/11/2022) dal 2023.		108.711,59
Diff. Tra B3 accesso e B1 e tra D3 accesso e D1 per inquad. In nuove aree dal 1/4/2023 (art. 79 co 1 bis ccnl 16/11/2022) (nota ARAN CFL 175 6/12/2022) fuori dal tetto ex art.79 co.6 ccnl 16/11/2022 (quota a regime)		132.852,72
CALCOLO RISORSE STABILI (provvisorio)	3.955.495,48	4.623.635,79
RIDUZIONE ART.9 CO.2 BIS DL.78/2010 MODIFICATO ART.1 CO.456 L.147/2013- CERTIFICATO REVISORI 3/9/2015	-305.697,69	-305.697,69
TOTALE RISORSE STABILI (provvisorio)	3.649.797,79	4.317.938,10
<i>Di cui risorse stabili fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 (come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18 e Delibera Sezione Autonomie 19/2018)</i>		-537.775,55
<i>risorse stabili nel tetto di cui all'art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017</i>	3.649.797,79	3.780.162,55
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2024 (crystallizzata all'anno 2023 – dal 2024 differenziali per nuove aree spettano a chiunque)		17.379,06
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2023 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025		4.050,00

di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2024 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025		750,00
Contributi c/ente su Risorse stabili		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	1.056,97	944,62
CONTRIBUTI C/ENTE SU RISORSE STABILI	1.122.713,18	1.174.237,03
TOTALE CONTRIBUTI SU RISORSE STABILI (provvisorio)	1.123.770,15	1.175.181,65
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2024 – ONERI –(cristallizzata all'anno 2023 – dal 2024 differenziali per nuove aree spettano a chiunque)		4.782,15
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2023 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025 - ONERI		1.080,54
di cui accantonamento Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2024 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025 - ONERI		215,10
TOTALE FONDO RISORSE STABILI (provvisorio competenze+contributi)	4.773.567,94	5.493.119,75

- 2) DI DARE ATTO che il presente fondo è stato calcolato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 e di dover applicare il limite previsto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e pertanto in sede di costituzione del fondo per le risorse variabili;
- 3) DI DARE ATTO che con separati provvedimenti della Giunta Comunale, potranno essere stanziare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2-3 del CCNL 16/11/2022, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) DI DARE ATTO che gli istituti contrattuali pagabili con le risorse stabili nelle more dell'approvazione del contratto decentrato anno 2025, possono essere liquidate nei limiti fissati dal contratto decentrato integrativo anno 2024;
- 5) DI IMPEGNARE le risorse per competenze pari ad **Euro 3.821.968,80** (Euro 4.317.938,10 – Euro 495.969,30 somme già impegnate) per risorse stabili anno 2025 come da **Allegato A**;
- 6) DI IMPEGNARE le risorse per contributi pari ad **Euro 1.043.504,53** (Euro 1.175.181,65 – Euro 131.677,12 somme già impegnate) su risorse stabili anno 2025 come da **Allegato B**;
- 7) DI ACCANTONARE prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022, relativo all'anno 2025, le risorse necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dai dipendenti presso il Comune di Coriano antecedentemente alla sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427/2020, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, promosso dagli stessi dipendenti, quantificate in euro 17.379,06, a titolo di competenze compresa tredicesima mensilità oltre ad euro 4.782,15 per contributi a carico ente;
- 8) DI DARE ATTO che le somme di cui al punto 7), da accantonare per l'anno 2025, per una spesa pari ad Euro 17.379,06 oltre ad oneri riflessi per euro 4.782,15, sono ricomprese e dettagliate nei su menzionati Allegati A e B, come segue:

- quanto a Euro 17.379,06 per competenze, **come da allegato A**, sul cap. 33850/12 del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 4.163,55 per contributi CPDEL 23,80% a carico Ente, **come da allegato B, sul cap. 33850/14** del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 618,60 per contributi INADEL-TFS/TFR a carico Ente, **come da allegato B sul cap. 33850/14** del bilancio di previsione 2025-2027;
- 9) DI PRECISARE che le somme accantonate prudenzialmente potranno essere liquidate ai dipendenti indicati al precedente punto 7) unicamente nell'eventualità che il giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione si concluda con esito favorevole ai dipendenti stessi;
- 10) DI PRECISARE altresì che, qualora la Cassazione respingesse il ricorso presentato dai dipendenti di cui al precedente punto 7 e confermasse le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro 29 ottobre 2020, n. 427 e 432 citate in premessa, le somme accantonate di cui al punto 8 confluiranno nelle risorse di cui all'articolo 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 16 novembre 2022;
- 11) DI ACCANTONARE altresì, prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022, relativo all'anno 2025, le risorse necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dal 1/1/2023 e dal 1/1/2024 dai dipendenti sospesi dal servizio per procedimento disciplinare non ancora definito;
- 12) DI DARE ATTO che le somme di cui al punto 10), da accantonare per l'anno 2025, relativamente alle progressioni con decorrenza 1/1/2023, per una spesa pari ad Euro 4.050,00, oltre ad Euro 1.080,54 per oneri riflessi, sono ricomprese e dettagliate nei su menzionati Allegati A e B, come segue:
- quanto a Euro 4.050,00 per competenze, **come da allegato A**, sul cap. 33770/12 del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 963,90 per contributi CPDEL 23,80% a carico Ente, **come da allegato B**, sul cap. 33770/14 del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 116,64 per contributi INADEL-TFS/TFR a carico Ente, **come da allegato B** sul cap. 33770/14 del bilancio di previsione 2025-2027;
- 13) DI DARE ATTO che le somme di cui al punto 10), da accantonare per l'anno 2025, relativamente alle progressioni con decorrenza 1/1/2024, per una spesa pari ad Euro 750,00, oltre ad Euro 215,10 per oneri riflessi, sono ricomprese e dettagliate nei su menzionati Allegati A e B, come segue:
- quanto a Euro 750,00 per competenze, **come da allegato A**, sul cap. 33830/12 del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 178,50 per contributi CPDEL 23,80% a carico Ente, **come da allegato B**, sul cap. 33830/14 del bilancio di previsione 2025-2027;
 - quanto a Euro 36,60 per contributi INADEL-TFS/TFR a carico Ente, **come da allegato B** sul cap. 33830/14 del bilancio di previsione 2025-2027;
- 14) DI PRECISARE che le somme accantonate prudenzialmente potranno essere liquidate ai dipendenti indicati al precedente punto 10) e con le decorrenze indicate, unicamente nell'eventualità che, all'esito della definizione del procedimento disciplinare, non venisse applicata una sanzione disciplinare superiore alla multa; viceversa, le relative somme confluiranno nelle risorse di cui all'articolo 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 16 novembre 2022;

- 15) DI DARE ATTO che nel CCDI di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 la predette somme indicate ai punti 8, 11 e verrà indicate nell'apposita tabella sotto la voce "PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2025", "Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2023 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025" e "Differenziale stipendiale decorrenza 1/1/2024 somma necessaria a finanziare le progressioni economiche non corrisposte a dipendenti sospesi per procedimento disciplinare non ancora definito: quota anno 2025;
- 16) DI DARE ATTO che con separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si provvederà mensilmente al pagamento, mediante liquidazione dirigenziale, delle spettanze dovute al personale dipendente per gli istituti contrattuali imputabili sulla parte stabile del fondo salario accessorio, quali indennità fisse, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- 17) DI DARE ATTO, inoltre, che sulla base di dettagliate liquidazioni dei dirigenti appartenenti ai vari servizi e nel rispetto della destinazione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente relativo all'anno 2024, si provvederà al pagamento del salario accessorio variabile, in quanto legato alla prestazione di servizio, imputabile sulla parte stabile del fondo salario accessorio, in base a quanto previsto dai CCNL;
- 18) DI COSTITUIRE per Euro 410.215,94 oltre a contributi a carico ente per Euro 114.591,52, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo risorse decentrate relativo al personale con incarico di Elevata Qualificazione anno 2025, come dettagliato nel prospetto sotto riportato:

Costituzione Fondo ex Posizioni Organizzative ora E.Q. ANNO 2025

DESCRIZIONE	2016	2025
Risorse stabili: (già art.67 co.1 e 7 CCNL 21/05/2018)		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017)	410.215,94	410.215,94
totale oneri fondo salario accessorio incarichi di E.Q.	111.184,93	114.591,52

TOTALE FONDO incarichi di E.Q. (competenze+contributi)	521.400,87	524.807,46
---	-------------------	-------------------

- 19) DI IMPEGNARE le risorse per competenze, retribuzione di posizione e risultato, pari ad **Euro 362.677,54** (Euro 410.215,94 – Euro 47.538,40 impegni già assunti) come da **Allegato C**;
- 20) DI IMPEGNARE le risorse per contributi su retribuzione di posizione e risultato, pari ad **Euro 99.421,40** (Euro 114.591,52 – Euro 15.170,12 impegni già assunti) come da **Allegato D**;
- 21) DI SUB-IMPEGNARE, per una corretta imputazione contabile gli impegni assunti con DD 2024/2136, come segue:
- Impegno 2025/1479 per euro 7.377,08 Piano Finanziario 1.01.01.01.006 effettuare sub-impegno per euro 3.270,68 con piano finanziario 1.01.01.01.008 (restano euro 4.106,40 con piano finanziario 1.01.01.01.006);

- Impegno 2025/1489 per euro 15.275,66 Piano finanziario 1.01.01.01.008 effettuare sub-impegno per euro 5.000,00 con piano finanziario 1.01.01.01.006 (restano euro 10.275,06 con piano finanziario 1.01.01.01.008);

22) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio;

23) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è Cristina Giusti responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane.

Il Responsabile
Cristina Giusti